



## Regione Molise

CONTRATTO N. \_\_\_\_\_

### CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Campobasso, presso la sede legale della Regione, sita in via Genova n. 11 con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge tra:

la Regione Molise (C.F. n. 00169440708), qui di seguito denominata "committente", in persona del Direttore Generale, dott. Antonio Francioni, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, come innanzi indicata;

E

Il/la dott/dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla  
Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ di seguito indicato con il termine "collaboratore"

### PREMESSO

che con deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 4/12/2009 è stato approvato l'Avviso per la costituzione di una Short List della Regione Molise – Direzione Generale I - afferente alle attività di Assistenza Tecnica sui programmi comunitari e nazionali 2007-2013, pubblicato sul BURM n. 30 del 16/12/2009 e sul sito WEB della Regione Molise;

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 790 del 27/09/2010, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso predetto, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi in riferimento ai soli requisiti formali;

che con deliberazione n. 84 del 14/02/2011 la Giunta Regionale ha approvato il "Progetto di Assistenza Tecnica alle Attività della Regione Molise sui Programmi Regionali 2007-2013";

che con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale I, n. 21 del 9/03/2011, in attuazione del mandato della Giunta regionale di cui alla citata deliberazione n. 84/2011, si è

approvato il progetto esecutivo delle Azioni da affidare a Formez PA nell'ambito del Progetto di "Assistenza Tecnica alle Attività della Regione Molise sui Programmi Regionali 2007-2013";

che in data 21 marzo 2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Molise e il Formez PA per l'Attuazione del Progetto di Assistenza Tecnica alle attività della Regione Molise sui Programmi regionali 2007/2013 di cui alla deliberazione n. 84/2011;

che, a seguito della sottoscrizione della convenzione, è stata attivata l'azione A1 (Espletamento della procedura di selezione delle risorse umane) del Progetto di Assistenza Tecnica;

che con determinazione del Direttore Generale n. 105 del 17/08/2011 "Deliberazione di Giunta Regionale n. 84/2011 – Progetto di Assistenza Tecnica. Adempimenti" è stato approvato il quadro esigenziale dei collaboratori articolato per profili, aree e programmi di riferimento;

che il Formez PA ha espletato le attività di valutazione e selezione degli esperti da contrattualizzare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso approvato con la citata deliberazione di G.R. 1198/2009, nonché dall'azione "A1" del Progetto;

che con determinazione del Direttore Generale n. 112 del 25 agosto 2011 è stato approvato, per il livello "A – di accesso" di cui all'art. 1 dell'Avviso, la proposta di graduatoria afferente alle otto aree professionali;

che in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato approvato il presente schema di contratto con determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_

che il "collaboratore" in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ha formalmente optato per l'area \_\_\_\_\_;

che le parti, in attuazione a quanto previsto nell'Avviso approvato con DGR n. 1198 del 4 dicembre 2009, sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera sottoposta alla disciplina delle norme di cui al titolo III del Libro V del Codice Civile;

che il "collaboratore" si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza tecnica (livello "A – di accesso") di seguito indicate a favore del "committente";

che il "collaboratore" dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso pubblicato sul BURM in data 16/12/2009 al n. 30, che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l'incarico e altre sue eventuali attività professionali e si impegna a non svolgere attività in contrasto/conflitto di interesse con il presente incarico;

**Si conviene e si stipula il presente contratto di  
collaborazione coordinata e continuativa**

**Art.1  
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



## Art. 2 Rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

## Art. 3 Oggetto del contratto

Il soggetto "committente" conferisce al "collaboratore", che accetta, l'incarico di svolgere in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, le attività di assistenza tecnica livello "A - di accesso" nell'ambito dell'area \_\_\_\_\_ e del Programma \_\_\_\_\_.

Le attività di dettaglio saranno successivamente programmate in accordo e coordinamento con l'Autorità di Gestione del POR - FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dovranno essere svolte secondo le direttive impartite dalla stessa.

La durata dell'incarico conferito con il presente contratto è di 3 (tre) anni e decorre dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il presente contratto potrà essere rinnovato per una sola volta, a giudizio insindacabile del "committente", che ne determinerà le condizioni contrattuali.

Compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni rese nello stesso, il "collaboratore" potrà intrattenere altri rapporti di collaborazione in forma autonoma, o alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto "committente" e con gli obblighi di segretezza e riservatezza di cui al successivo art. 4.

## Art. 4 Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art. 3, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Autorità di Gestione del POR - FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Pur tuttavia il "collaboratore" si rimetterà alle direttive impartite dall'Autorità di Gestione del POR - FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione al fine di individuare le modalità e i tempi di svolgimento delle attività, per una loro armonizzazione funzionale ed operativa e per garantire le necessità di coordinamento delle attività svolte con quelle della struttura di riferimento. All'Autorità di Gestione del POR - FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione il collaboratore farà riferimento per qualsiasi esigenza connessa all'espletamento del presente incarico.

Le prestazioni verranno rese dal "collaboratore" presso le sedi della Regione Molise - Direzione Area Prima ovvero nelle altre strutture interessate dall'attuazione dei programmi su espressa indicazione dell'Autorità di Gestione del POR - FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.



## **Art. 5**

### **Remunerazione ed indennità**

Il compenso dell'attività prevista viene convenuto in euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi annui, onnicomprensivo di IVA, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali e della quota a carico del "committente".

La corresponsione di detto compenso avverrà con acconti mensili da parte del Servizio Gestione Risorse Umane entro la prima decade del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, salvo diverse disposizioni, rese in forma scritta e motivata, da parte dell'Autorità di Gestione del POR – FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative a prestazioni effettuate dal "collaboratore" fuori dal territorio comunale in cui ricade il proprio luogo di lavoro, previa autorizzazione dall'Autorità di Gestione del POR – FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente per il personale del comparto dell'Amministrazione "committente".

Sulla base della dichiarazione contenente i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali, resa dal collaboratore sotto la personale responsabilità, si dà e si prende atto che le modalità di gestione del compenso saranno quelle previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50 comma 1 lettera c-bis del TUIR approvato con DPR 22/12/86, n. 917 come modificato dalla L. n. 311/2004 con l'applicazione delle normative previdenziali di cui alla legge 08/08/1995, n. 335 e ss.mm.ii. e di quelle assistenziali di cui all'art. 5 del D.lgs. 23/02/2000, n. 38.

Il "collaboratore" dichiara ad ogni effetto di legge che nella determinazione del compenso ha valutato ogni qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra, fatte salve le spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti e alle condizioni di cui sopra.

## **Art. 6**

### **Obblighi del "committente"**

Il soggetto "committente" provvederà ad applicare alle somme costituenti l'ammontare complessivo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore le ritenute ai fini IRPEF, le detrazioni per carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del "collaboratore" come per legge.

Il "committente" provvederà altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi al Fondo di Gestione Speciale istituito presso l'INPS e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL, anche per la quota a carico del "collaboratore".

## **Art. 7**

### **Cause di sospensione della prestazione**

Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti come tutela e diritto dalle prestazioni sociali anche in favore di collaboratori, ai sensi delle seguenti previsioni legislative, non vi sarà, a carico del collaboratore, nessun vincolo di prestazione e per il committente alcun obbligo di corresponsione del compenso: art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335 e s.m.i., che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;



art. 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i., che ha previsto uno specifico contributo per la tutela della maternità, per gli assegni per il nucleo familiare e per le malattie in caso di degenza ospedaliera; D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 art. 64 e s.m.i., che ha previsto per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/97; decreto legislativo 16 febbraio 2000 n. 38 (finanziaria 2001) e s.m.i., che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni; legge 21 novembre 2000 n. 342 e s.m.i. collegato fiscale alla finanziaria 2000, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i. con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente; legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) e s.m.i., art. 1 comma 788 e s.m.i., disciplinante le indennità giornaliere di malattia. Pertanto, ove sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa:

- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;
- nel caso di infortunio sul lavoro fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza del contratto;
- nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva, ovvero per un mese precedente la data presunta del parto e fino a quattro mesi successivi al parto, per un periodo complessivo di centottanta giorni. In tal caso la durata del rapporto sarà essere prorogata Tali eventi dovranno essere certificati ed il Committente potrà richiedere un' apposita verifica medica;

Il "collaboratore" è tenuto a comunicare al "committente", tempestivamente, le cause dell'impossibilità di eseguire la prestazione, anche al fine di permettere al "committente" stesso di intervenire con soluzioni alternative.

## Art. 8

### Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art. 3.

Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R.

Il "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di:

inadempienza contrattuale, anche in relazione al mancato rispetto delle direttive impartite dall'Autorità di Gestione del POR – FESR / Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e/o Responsabile della struttura regionale interessata dall'attuazione del Programma, circa le modalità e i tempi di svolgimento delle attività, tanto da pregiudicare l'operatività e la funzionalità delle attività svolte, con preavviso motivato di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal "Committente". Resta salvo il diritto del "collaboratore" al pagamento dei compensi maturati fino al momento della risoluzione.

In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

## Art. 9

### Proprietà e riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione Molise. Pertanto il "collaboratore" non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dal



“committente” ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Regione Molise.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico ed amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

#### **Art. 10**

##### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dal “collaboratore” per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal “committente” esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il titolare del trattamento è la Regione Molise, responsabile del trattamento è l'Autorità di Gestione del POR – FESR / l'Organismo di Programmazione e attuazione del PAR Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il predetto trattamento avverrà in formato cartaceo e/o telematico.

Il “collaboratore” autorizza al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.

#### **Art. 11**

##### **Registrazione e spese contrattuali**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'Art. 10 della tariffa parte seconda del TUIR approvato con DPR 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella allegato B del DPR 642/1972.

#### **Art. 12**

##### **Foro competente**

Le parti, di comune accordo, eleggono quale foro competente per le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto il Foro di Campobasso.

#### **Art. 13**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano la legislazione vigente, in quanto compatibile con lo stesso.

Il presente contratto è redatto in duplice originale ed è composto di n. pagine \_\_\_\_ che previa lettura viene approvato e sottoscritto come segue.

IL “COMMITTENTE”  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Francioni

IL “COLLABORATORE”  
Dott/dott.ssa

Il sottoscritto "collaboratore" dott/dott.ssa \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di conoscere ed accettare pienamente le condizioni di cui agli artt. 3 "Oggetto del contratto", 4 "Modalità di svolgimento della prestazione", 5 "Remunerazione e indennità", 7 "Cause di sospensione della prestazione", 8 "Risoluzione contrattuale" e 9 "Proprietà e riservatezza dei risultati", 12 "Foro competente" del presente contratto.

IL "COLLABORATORE"

\_\_\_\_\_

ce